

Servizio demanio e patrimonio agro-forestale regionale

Allegato 5)

**CONCESSIONE IN USO DI BENI DEL PATRIMONIO REGIONALE
(art. 19 della L.R.18/2011)**

Con la presente concessione/contratto a valere a tutti gli effetti di legge, il giorno _____ del mese di _____ dell'anno 2023 presso la sede dell'Agenzia Forestale Regionale, (A.Fo.R.) via P. Tuzi, 7 – Perugia;

TRA

Il Dott. Michele Bazzani nato a il in qualità di Dirigente del Servizio demanio e patrimonio dell'A.Fo.R. autorizzato ad intervenire nella stipula del presente contratto in nome e per conto dell'A. Fo. R. – Umbria (CF 94143220542 e P.I.03304640547), ai sensi dell'art. 19 comma1 lett. a) della L.R. 18 del 23/12/2011 ed in attuazione del Decreto dell'Amministratore Unico dell'A.Fo.R.;

E

Il Sig. nato a e residente in via in qualità di della ditta C.F. P.I., di seguito chiamato Concessionario;

PREMESSO

- Che la Regione Umbria con L.R. n. 18 del 23/12/2011 ha istituito l'A.Fo.R.;
- Che l'art. 19 comma1 lett. A) della suddetta normativa conferisce all'A.Fo.R. i compiti di gestione dei beni agro-forestali appartenenti al patrimonio indisponibile della regione Umbria;
- Che tra i suddetti beni è compresa la piccola rata di terreno in comune di Assisi - loc. Eremo delle Carceri - Foglio n. 129 part. 905(parte) per una superficie di mq 2 (due) ;
- Che con D.D. n. del il/la Sig./Ditta risulta aggiudicatario/a del bene sopra descritto;

Tutto ciò premesso,

LE PARTI STIPULANO QUANTO SEGUE:

ART. 1

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente concessione/contratto.

ART. 2

L'A.Fo.R. concede al concessionario alle condizioni che seguono, l'uso del terreno sito nel comune di Assisi - loc. Eremo delle Carceri - Foglio n. 129 part. 905 (parte) per una superficie di mq 2 (due) nelle condizioni in cui attualmente si trova e delle quali il concessionario ha preso visione, alle condizioni riportate nell'articolato successivo.

ART. 3

La concessione/contratto ha scadenza improrogabile e di diritto il _____ e per tale data il bene dovrà essere riconsegnato al concedente libero da cose, animali o persone, senza bisogno di ulteriore disdetta, intendendosi questa data ed accettata ora per allora. Appartenendo il bene concesso in uso al patrimonio Regionale, in caso di necessità derivata dalla propria natura o da qualsiasi altra causa, dovrà essere riconsegnato al concedente entro il termine di 90 giorni dalla richiesta inoltrata con raccomandata A/R senza che il concessionario possa pretendere alcun tipo di risarcimento o indennizzo dal concedente e dalla Regione Umbria.

ART. 4

Servizio demanio e patrimonio agro-forestale regionale

La concessione/contratto potrà essere rinnovata esclusivamente previo atto formale tra le parti e solo se esistono le condizioni per l'assunzione di tale atto e l'aggiornamento annuale del canone non potrà essere inferiore al 100% della variazione dell'ISTAT dei prezzi al consumo registrati. E' tassativamente vietata la sub-concessione del bene concesso in uso, in tutto o in parte, a titolo gratuito o oneroso.

ART. 5

Il concessionario non potrà apportare al bene concesso alcuna modifica o miglioramento senza la preventiva autorizzazione formale del concedente.

ART. 6

Il canone della concessione viene determinato per l'anno 2023 in € (.....) e verrà corrisposto dal concessionario, tramite il servizio PAGO-PA al quale può accedere dal sito dell'A.Fo.R. www.afor.umbria.it oppure mediante bonifico bancario al seguente **IBAN** : **IT57P0760103000001011367867** in unica rata anticipata prima della sottoscrizione della presente concessione/contratto.

ART. 7

Il bene viene concesso nello stato di fatto in cui si trova ed il concessionario si impegna ad utilizzarlo correttamente ed esclusivamente per l'uso per cui viene concesso, sollevando il concedente e la Regione Umbria da qualsiasi responsabilità derivante dall'uso del bene in parola e assumendosi l'onere di ogni eventuale altra concessione autorizzativa necessaria alla realizzazione dei lavori ed all'uso del bene. Il concessionario sarà altresì responsabile di qualsiasi infrazione a leggi o regolamenti connessi all'uso del bene concesso, che dovesse verificarsi durante il periodo di validità della concessione.

ART. 8

Il Concessionario solleva il concedente e la Regione Umbria da qualsiasi responsabilità civile o penale, nonché da ogni spesa o molestia anche da parte di terzi qualora, anche per cause di forza maggiore, si arrechino danni a persone animali o cose. Solleva altresì il concedente e la Regione Umbria da qualsiasi danno provocato da cause anche accidentali che si verificassero, e di ogni eventuale danno arrecato alla proprietà concessa ed a quelle limitrofe dalla costituzione e dall'uso di quanto sopra la cui responsabilità esclusiva, civile e penale resta del concessionario, in capo al quale rimane anche l'obbligo di porre in essere tutti i lavori di ordinaria manutenzione e corretta tenuta del bene concesso.

ART. 9

La mancata osservanza delle clausole che regolano la presente concessione/contratto potrà dar luogo a rescissione unilaterale della stessa, senza facoltà di rivalsa del concessionario nei confronti del concedente e della Regione Umbria proprietaria dei beni.

Al termine della presente concessione, anche in caso di revoca o rinuncia della stessa, dovrà essere rimossa, a cura e spese del concessionario, ogni e qualunque pertinenza posizionata a seguito della presente concessione con l'obbligo specifico della restituzione in pristino dei luoghi.

ART. 10

La presente concessione/contratto sarà registrata a cura e spese del concessionario ai sensi di legge in caso d'uso ai sensi dell'art. 2 tariffa-parte II D.P.R. 131/1986.

Il Concedente
Agenzia Forestale Regionale
Il Dirigente del Servizio
Dott. Michele Bazzani

Il Concessionario